



# COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Fax. 011 92.43.958

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13  
DEL 14/04/2025

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARIP) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Giuseppe - Sindaco	Si
ZUCCALA' Alessandro - Consigliere	Si
COSTANTINO Maria - Consigliere	Si
PERONA Angela - Consigliere	Si
VALETTO Gualtiero - Consigliere	Si
BAIMA BEUC Piera - Consigliere	Si
CRAVOTTO Paolo - Consigliere	Si
TRICARICO Alessandro - Consigliere	Si
LUPO Maria Consolata - Consigliere	Si
DROVETTI Giovanni - Consigliere	Si
AIMONE SECAT Erica - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARRERA dott.ssa Daniela

Il Sindaco, DROVETTI Giuseppe, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2024 ad oggetto: “TARIP anno 2025 – determinazioni”;

• Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, dispone che “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- dal 01 gennaio 2019 il Comune di Barbania applica il sistema di tariffazione puntuale che tiene conto della reale produzione di rifiuti indifferenziati;

• Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

- Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Barbania è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
  - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2025 trasmesso dal Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana, il quale espone un costo complessivo di € 182.672,00 comprensivo della quota MIUR Scuole di € 601,00 e quota sfalci di € 7.034,00 ed al netto degli elementi perequativi e Tefa;

Vista la deliberazione di C.C. 5 del 20/04/2024 con cui sono state approvate le tariffe della TARIP per l'anno 2024;

Vista:

- la deliberazione di C.C. n. 21 del 25/06/2021 di approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARIP);
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 27/05/2023 di approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARIP);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente";

Vista la Determinazione n.2/DRIF/2021 del 4/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il decreto legge 124/19, successivo D.P.C.M. 21/01/2025 n. 24 e successiva deliberazione ARERA del 01/04/2025 133/2025/R/RIF i quali hanno introdotto la componente perequativa UR3, relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti dal 01/01/2025;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Viste le tariffe TARIP relative all'anno 2025, trasmesse dalla Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè in data 02/04/2025 prot. n. 1266 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe tarip da applicare per l'anno 2025;

Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l'anno 2025, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'art.3, comma 5 quinquies del D.L.n.228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 21/12/2024 all'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Approvazione nota di aggiornamento”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 21/12/2024 all'oggetto "Bilancio di previsione 2025/2027 – Esame ed approvazione”;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Sindaco illustra le voci principali del PEF, annunciando che, in merito alle tariffe, ci sarà una lieve riduzione: il costo dello sversamento del bidone da 120 litri verrà ridotto di circa 80 centesimi.

Il cons. Drovetti sostiene che si debba incentivare chi non produce rifiuti.

Il Sindaco si domanda se chi sia effettivamente residente possa non produrre rifiuti.

Il cons. Drovetti ritiene che il Sindaco, con il suo ragionamento, incentivi a sversare i rifiuti nei campi.

Il Sindaco afferma che occorre anche tenere conto delle indicazioni di Arera.

Il cons. Drovetti vorrebbe vedere Barbania affermare le proprie posizioni anche in sede CISA; afferma che Barbania aveva una percentuale di differenziata superiore al 90%.

Il Sindaco osserva che non gli risulta quella percentuale e che su nove Comuni solo tre, tra cui Barbania, superano l'80%.

Il cons. Drovetti ritiene che, con qualche sollecitazione e controllo, si possa arrivare all'85%.

Il Sindaco considera quasi impossibile andare oltre, quando per esempio Front e Rocca non applicano ancora neanche la tariffa puntuale; avrebbe piacere di sentire una volta, dopo un anno, una proposta costruttiva.

Il cons. Drovetti ritiene che quanto ha detto in precedenza sia una proposta costruttiva.

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 11
- Votanti: n. 11
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: 3 (Lupo-Drovetti Giovanni-Aimone Secat)
- Astenuti: 0

#### DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Finanziario 2025, riportato nell'allegata relazione alla presente deliberazione, validato dal Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè, dell'importo complessivo di € 182.672,00 comprensivo della quota MIUR Scuole di € 601,00 e quota sfalci per € 7.034,00 ed al netto degli elementi perequativi;
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2025, la cui composizione è contenuta e riassunta nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovra-ordinati (TEFA di spettanza della Città Metropolitana).
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. di dare atto, inoltre, che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. Di prevedere secondo il decreto legge 124/19, successivo D.P.C.M. 21/01/2025 n. 24 e successiva deliberazione ARERA del 01/04/2025 133/2025/R/RIF, in attesa di direttive definitive, la componente perequativa UR3,a relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti dal 01/01/2025;
8. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che

si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;

9. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in 3 rate, alle seguenti scadenze:
  - 30 settembre 2025 (acconto);
  - 02 dicembre 2025 (acconto);
  - 30 aprile 2026 (conguaglio).
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
11. di trasmettere copia della presente al Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.
12. di dichiarare, previa apposita e distinta votazione in forma palese per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:
  - Consiglieri presenti: n. 11
  - Votanti: n. 11
  - Favorevoli: n. 11
  - Contrari: n. 0
  - Astenuti: n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DROVETTI Giuseppe

f.to CARRERA dott.ssa Daniela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/04/2025.

ed è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, 18/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 18/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela